aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0556959
del 10/11/2026

Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Segretario Generale
Segreteria Ufficio di Presidenza

PROT 243 del 10/11/2026

2026/1.2.1.2.0/45

Al Signor Presidente

I Commissione

II Commissione

III Commissione

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

Oggetto: Disegno di legge n. 133 del 10 novembre 2026.

e p.c.: Al Servizio Generale
Legislativo, Documentazione,
Trasparenza Privacy e Anticorruzione

Ai Gruppi Consiliari

Loro Sedi

Si trasmette l'allegato disegno di legge n. 133, approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 5 novembre 2026, avente ad oggetto:

"Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2027 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2027-2029)".

Alla I Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 40 e ai sensi dell'art. 85, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Alla II Commissione per il parere di cui all'art. 84, primo comma, del Regolamento stesso.

Alla III Commissione per il parere di cui all'art. 84 primo comma, del Regolamento stesso.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

STEFANO
BALLEARI
10.11.2026
12:58:47
GMT+01:00

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
Stefano Balleari

XII LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

D.D.L.

133	**10.11.2026**

Oggetto:

Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2027 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2027-2029)

Relazione illustrativa ed articolata

Il presente disegno di legge (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2027 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2027-2029)) reca disposizioni relative alle materie sociale e sanitaria, ambientale e venatoria e contabile-finanziaria, con l'obiettivo di efficientare e rafforzare l'azione regionale, mediante il rifinanziamento, anche in un'ottica di stabilizzazione, di interventi regionali aventi un rilevante impatto a livello sociale e territoriale già avviati nel corso degli esercizi precedenti nonché di semplificazione di processi amministrativi interni all'Ente o di interesse di stakeholders esterni quali cittadini, enti locali ed amministrazioni pubbliche.

In particolare, il DDL si compone dei seguenti articoli:

Articolo 1. Disposizioni in materia sociale e sanitaria.

Il presente articolo reca le seguenti disposizioni:

- commi 1 e 2: i presenti commi, in continuità con quanto avvenuto nel corso dell'anno 2026, provvedono ad estendere, anche al 2027, la sperimentazione introdotta con l'articolo 1 della l.r. 20/2025 concernente l'esenzione dal ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche rivolte ai pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria.
  Come già evidenziato in sede di elaborazione della misura che ha trovato la prima applicazione nell'anno 2026, la prevenzione e la diagnosi precoce sono la vera sfida attuale del Sistema sanitario regionale con primario rilievo per le patologie con alto carico invalidante e conseguente costo sociale, tra cui rientrano quelle che sono causa di ipovisione o cecità, il cui carico di malattia e non autosufficienza è in costante aumento.
  Fra queste malattie degenerative oculari figurano appunto le maculopatie, un insieme di malattie su base degenerativa o vascolare che colpiscono il centro della retina ed in particolare, la maculopatia essudativa secondaria, le cui cause più comuni sono: retinopatia diabetica, occlusione venosa retinica, miopia, corioretinopatia sierosa centrale e l'invecchiamento.
  La diagnosi precoce dei pazienti ad alto rischio di sviluppare complicanze e l'efficace presa in carico di tali pazienti assume un interesse pubblico rilevante specie quando rivolta ai pazienti affetti da patologie predisponenti, tra cui, in primo luogo a causa della relativa incidenza, il diabete.
  Già il Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 2023-2025 aveva espressamente riconosciuto tra i compiti del Dipartimento Interaziendale Regionale (DIAR) delle Neuroscienze Rete Oculistica quello di sviluppare e promuovere progetti di prevenzione secondaria volti alla diagnosi precoce di maculopatie e complicanze retiniche in pazienti con patologie croniche.
  È dunque in questo contesto che si estende anche al 2027 l'offerta gratuita delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria quale mezzo per favorire la prevenzione e l'accesso alle cure. Dai monitoraggi effettuati a seguito dell'introduzione della misura per il 2026 è emerso il gradimento dei cittadini per la sperimentazione, con un accesso dedicato alle prestazioni richieste.
  Si propone, quindi, l'estensione della misura anche allo scopo di raccogliere ulteriori dati sugli esiti clinici e sul numero complessivo dei potenziali soggetti beneficiari per consolidare i primi risultati ottenuti, in vista di una futura messa a regime della misura;

- commi 3 e 4: il comma 3 modifica l’articolo 7 della l.r. 14/2025 che ha introdotto, per l’anno 2025, il fondo regionale per l’autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza, poi esteso e rifinanziato anche nell’esercizio 2026.
  Il succitato fondo è finalizzato ad incrementare, con risorse regionali, la quota destinata alle donne residenti in Liguria nell’ambito del Reddito di libertà nazionale previsto dall’articolo 105 bis del d.l. 34/2020, facendo riferimento alle modalità applicative già consolidate e pienamente operative a livello nazionale.
  Tale incremento del reddito di libertà ha avuto un impatto positivo a livello territoriale, aumentando il numero delle donne che hanno potuto beneficiare di un sostegno alla propria autonomia economica nel loro percorso di autonomia dalle violenze subite.
  Dai dati forniti da INPS emerge infatti che:
    - nel 2025 sono state presentate 133 domande, di cui 100 accolte: 84 con il budget nazionale e 16 con il budget regionale;
    - nel 2026 sono state presentate 95 domande, di cui 80 accolte con il budget nazionale e 15 con l’integrazione regionale.

  Tali dati evidenziano che le risorse previste dal succitato articolo 7 hanno consentito di dare risposta a tutte le donne che, altrimenti, con le sole risorse nazionali, sarebbero rimaste in lista d’attesa.
  Il presente intervento intende pertanto consolidare il Fondo regionale per l’autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza, rifinanziandolo per il 2027 nella misura di € 100.000,00 (comma 4) e demandando, per gli esercizi successivi, alle singole leggi di bilancio, la definizione del relativo stanziamento (comma 3);

- commi 5, 6, 7 e 8: le presenti disposizioni si inseriscono nel processo di profonda riforma delle politiche in favore delle persone con disabilità avviato a livello nazionale attraverso il d.lgs. 62/2024, che ha introdotto un nuovo modello di presa in carico fondato sul diritto della persona alla costruzione di un “progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato” ispirato al principio di centralità della persona e della partecipazione attiva della stessa e della sua famiglia alla definizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi di vita individuati.
  L'intervento legislativo regionale si propone, in particolare, di disciplinare l'assetto organizzativo necessario per l'attuazione delle disposizioni nazionali, rivolgendosi alle persone con disabilità non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che abbiano un’età fino a 70 anni. In linea con il piano della disabilità e della non autosufficienza nazionale 2025-2027, rientrano quindi nel percorso definito dal presente intervento normativo anche le persone non autosufficienti di età compresa tra 65 e 70 anni, seppur soggetti “anziani”.
  Il comma 5, in particolare, in attuazione di quanto disposto dall’art. 23, comma 2, del succitato d.lgs. 62/2024, che demanda alle Regioni l'individuazione con legge regionale dell'ente titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di Vita, individua in FILSE s.p.a. quale soggetto titolare del citato procedimento.
  Tale scelta organizzativa risponde all'esigenza di assicurare una governance regionale unitaria delle procedure inerenti il richiamato Progetto di vita, garantendo omogeneità operativa sul territorio regionale; semplificazione amministrativa, raccordo tra i diversi livelli istituzionali coinvolti nel nuovo modello di presa in carico con particolare riferimento all’integrazione tra servizi sociali, sociosanitari e sanitari, supporto agli Ambiti Territoriali Sociali e alle Aziende

Sanitarie Locali nonché, come previsto dal comma 6, l'utilizzo coordinato delle piattaforme informatiche regionali attraverso il collegamento tra la piattaforma regionale IT-CURA e gli altri strumenti digitali dedicati alla presa in carico integrata dei cittadini, al fine di favorire la circolazione delle informazioni e l'efficacia dei processi amministrativi e assistenziali;

- comma 9: con il presente comma, al fine di semplificare gli adempimenti procedurali connessi ad interventi di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale, si prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, possa disporre il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili delle aziende del SSR, previa ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici interessati, sentite le aziende ed enti coinvolti, fermo restando che i beni appartenenti al patrimonio indisponibile mantengono il vincolo di destinazione a finalità istituzionali del servizio sanitario. La deliberazione della Giunta costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992;

- comma 10: la presente disposizione procede al differimento al 31/12/2029 della durata del cronoprogramma per l'attuazione dei piani di adeguamento, previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 18 della l.r. 9/2017 che riguardano in modo prevalente le Aziende sanitarie pubbliche. La previsione di un differimento triennale è anche giustificata dal recente processo di riforma del Servizio sanitario regionale ligure, avviato con la legge regionale 18/2025, che ha comportato una significativa revisione degli assetti istituzionali, organizzativi e gestionali delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale. La disposizione è pertanto finalizzata a favorire il completamento dei percorsi di adeguamento e a consentire il regolare svolgimento delle procedure di rinnovo degli accreditamenti, salvaguardando la continuità dell'erogazione delle prestazioni e dei servizi assistenziali, senza pregiudicare il perseguimento degli standard e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 2. Disposizioni in materia ambientale e venatoria.

Il presente articolo reca le seguenti disposizioni:

- comma 1: la presente disposizione modifica l'art. 28 della l.r. 17/2017 inserendovi i nuovi commi 1 bis ed 1 ter. In particolare, nel contesto di un quadro normativo statale ed europeo che attribuisce crescente rilevanza alla tutela della qualità dell'aria e al perseguimento degli obiettivi di risanamento ambientale, la modifica normativa è finalizzata ad individuare e disciplinare la copertura finanziaria degli oneri a carico della Regione connessi all'esercizio delle competenze in materia di valutazione della qualità dell'aria, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 12/2017, ed al relativo programma attuativo gestito da ARPAL ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g), della medesima legge.
  In tal modo si assicura la coerenza tra le competenze attribuite alla Regione, le attività svolte da ARPAL, gli obiettivi definiti dalla pianificazione regionale e le risorse necessarie alla loro attuazione.
  I nuovi commi provvedono alla quantificazione delle succitate risorse per gli esercizi 2027/2029, rinviando poi alle singole leggi di bilancio annuali la definizione dei relativi stanziamenti per gli esercizi successivi;

- comma 2: la presente disposizione ha la finalità di consentire ai Sindaci specifiche modalità di gestione dei materiali lignei depositati sulle aree demaniali a seguito di eventi meteo-marini, la cui incidenza nella regione è andata progressivamente incrementandosi nel periodo più

recente. Si individuano, quindi, i presupposti per accedere a tali opzioni di gestione e le relative modalità attuative. In particolare, l'accumulo del materiale ligneo deve essere conseguente ad eventi del tipo individuato dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del d.lgs. 1/2018 che siano stati preceduti dall'emanazione di uno stato di allerta, e per i quali il Sindaco del comune territorialmente competente abbia adottato un'ordinanza contingibile e urgente che attesti il pericolo per la pubblica incolumità o la sicurezza derivante dall'accumulo straordinario del materiale ligneo.
Le modalità concrete di gestione dei materiali prevedono preventive operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del d.lgs. 152/2006 e la possibile successiva combustione controllata del risultante materiale ligneo rientrante nella tipologia di materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto, da effettuarsi entro i limiti e con le modalità operative stabilite dall'articolo 182, comma 6 bis, del richiamato d.lgs. 152/2006 e nel rispetto della normativa nazionale vigente;

- comma 3: il presente comma modifica la l.r. 29/1994 in materia di caccia nei valichi montani, adeguandola alle modifiche introdotte all'art. 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dalla legge 20 settembre 2025, n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane).
  Per effetto della suddetta modifica, a fronte del venir meno del divieto di caccia sugli 11 valichi montani individuati nel Piano faunistico-venatorio regionale (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 maggio 2021, n. 7), con l'inserimento del nuovo comma 7 bis dell'articolo 54, si prevede che ai medesimi si applichi, fino al rinnovo della vigente pianificazione faunistico-venatoria regionale, la disciplina prevista per le zone di protezione speciale (ZPS) dal regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 (Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri). Inoltre, nelle more dell'aggiornamento della pianificazione faunistico-venatoria regionale, si prevede di non consentire l'autorizzazione di appostamenti fissi di caccia, con o senza richiami, nei valichi montani ad oggi individuati, indipendentemente dalla loro altitudine.
  Sia l'estensione delle misure di conservazione previste per le ZPS a tutti i suddetti valichi, sia il blocco temporaneo al rilascio delle autorizzazioni agli appostamenti fissi, sono finalizzate a garantire un livello di salvaguardia ulteriore rispetto a quanto previsto dalla sopra richiamata norma nazionale, che si applica solo ai valichi montani situati a una quota superiore ai mille metri.

Articolo 3. Disposizioni in materia contabile e finanziaria.

Il presente articolo reca le seguenti disposizioni:

- comma 1: la disposizione è finalizzata a semplificare e accelerare le procedure amministrative e contabili connesse all'applicazione delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo rendiconto approvato. La previsione mira a ridurre i tempi procedurali, autorizzando la Giunta regionale ad apportare, con propria deliberazione, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dei principi contabili applicati e dell'ulteriore normativa statale vigente in materia;

- comma 2: il presente comma prevede che gli eventuali minori utilizzi, al 31 dicembre 2028, delle risorse rinvenienti dall'accantonamento, previsto per l'esercizio 2028, derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale n. 10/2026 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale), vengano destinati, in via prioritaria, alle finalità e gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure);

- commi 3 e 4: il presente comma modifica la l.r. 49/2012 al fine di chiarire il perimetro di applicazione relativo al carattere di obbligatorietà a carico del Collegio dei revisori di rilascio di pareri concernenti i disegni di legge regionali, provvedendo altresì ad un adeguamento finalizzato ad espungere casistiche superate.
  Si provvede poi alla revisione della disciplina della qualificazione professionale prevista per accedere all'elenco dei revisori nonché alla rimodulazione della durata del collegio, creando un disallineamento rispetto alla durata dell'organo di governo dell'Ente.

Articolo 4. Disposizione di invarianza finanziaria.

Il presente articolo reca la disposizione di invarianza finanziaria dell'articolo 1, commi 6, 9 e 10, dell'articolo 2, commi 2 e 3, e dell'articolo 3.

Articolo 5. Dichiarazione d'urgenza.

Il presente articolo reca la dichiarazione di urgenza della legge che entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Articolo 1

(Disposizioni in materia sociale e sanitaria)

1. Per l'anno 2027, in continuità con la sperimentazione avviata nell'anno 2026 con l'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)), sono posti a carico del Servizio Sanitario Regionale gli oneri relativi alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche rese a favore dei pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria a:
   a) degenerazione maculare legata all'età;
   b) retinopatia diabetica;
   c) occlusione venosa retinica;
   d) miopia;
   e) corioretinopatia sierosa centrale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, quantificati in euro 200.000,00 (duecentomila/00) per l'anno 2027, si fa fronte destinando una quota di pari importo del fondo di cui alla legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), allocato alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2027-2029, esercizio 2027.

3. All'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1 la parola: "iniziale" è soppressa e le parole: "2025 e 2026" sono sostituite dalle seguenti: "2025, 2026 e 2027";
   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
   "6 bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, per gli esercizi successivi al 2027, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a euro 100.000,00 (centomila/00) per l'anno 2027, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio 2027-2029, esercizio 2027.

5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), la società in house regionale - Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FILSE S.p.A. è individuata quale

titolare del procedimento finalizzato alla formazione del Progetto di Vita individuale personalizzato e partecipato.

6. L'Azienda Tutela della Salute Liguria (ATS Liguria), al fine di garantire l'efficace gestione delle procedure in materia sociosanitaria e sociale, favorisce, per quanto di competenza, l'interoperabilità tra la piattaforma regionale IT-CURA e le altre piattaforme regionali dedicate alla presa in carico integrata dei cittadini.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, quantificati in euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00) per l'anno 2027, si fa fronte destinando una quota di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)), allocato alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 2 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2027-2029, esercizio 2027.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, per gli esercizi successivi al 2027, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

9. In attuazione di interventi di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale (SSR), la Giunta regionale può disporre con propria deliberazione il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su beni immobili tra le aziende del SSR, previa ricognizione dei beni e dei rapporti giuridici interessati, sentite le aziende ed enti coinvolti, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). I beni appartenenti al patrimonio indisponibile mantengono il vincolo di destinazione a finalità istituzionali del servizio sanitario. La deliberazione di cui al primo periodo costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del d.lgs. 502/1992.

10. La durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private) è differita al 31 dicembre 2029.

Articolo 2

(Disposizioni in materia ambientale e venatoria)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali) sono inseriti i seguenti:
"1 bis. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera g), quantificati in euro 400.038,00 per l'esercizio 2027 e in euro 400.160,00 per ciascuno degli esercizi 2028 e 2029, si provvede mediante le risorse allocate alla Missione 9 "Sviluppo

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 8 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2027-2029.
1 ter. Agli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera g), per gli esercizi successivi al 2029, si provvede nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).".

2. In conseguenza di eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), preceduti dall'emanazione di uno stato di allerta ai sensi della vigente normativa ed a condizione che il Sindaco del comune territorialmente competente abbia adottato un'ordinanza contingibile e urgente che attesti il pericolo per la pubblica incolumità o la sicurezza derivante dall'accumulo straordinario di materiale ligneo giacente su aree demaniali, è consentita, con le modalità operative stabilite dall'articolo 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la combustione controllata dei residui vegetali che, a seguito delle operazioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera n), secondo periodo, del succitato decreto, rientrino nella tipologia di materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del medesimo decreto, nel rispetto della normativa nazionale in materia.

3. Alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 è abrogata;
   b) dopo il comma 7 dell'articolo 54 è aggiunto il seguente:
   "7 bis. Nelle more del rinnovo della pianificazione faunistico-venatoria regionale approvata con deliberazione del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria del 24 maggio 2021, n.7, nei valichi montani individuati dalla medesima deliberazione l'attività venatoria è consentita nei limiti e alle condizioni stabilite dal regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 (Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri) e nei valichi suddetti non possono essere rilasciate autorizzazioni per appostamenti fissi, con o senza richiami.".

Articolo 3
(Disposizioni in materia contabile e finanziaria)

1. Nel perseguimento di obiettivi di semplificazione e speditezza delle procedure regionali connesse all'utilizzo delle quote accantonate derivanti dal risultato di amministrazione dall'ultimo rendiconto approvato, la Giunta regionale è autorizzata, con propria deliberazione, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'impiego delle suddette quote.

2. Gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2028 delle risorse rinvenienti dall'accantonamento derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2026, n. 10 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale), sono destinati in via prioritaria alle finalità e gestiti con le modalità previste dall'articolo 10, commi 2 e 2 bis, della

legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

3. Alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili) sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 dopo le parole: "parere obbligatorio" è inserita la seguente: "esclusivamente";
   b) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 5 è abrogata;
   c) al comma 6 dell'articolo 5 la parola: "lavorativi" è soppressa;
   d) il comma 2 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
      "2. Possono essere iscritti all'elenco, su domanda, coloro che siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti minimi:
         a) diploma di laurea magistrale, laurea a ciclo unico o diploma di laurea antecedente al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) - vecchio ordinamento - in scienze economiche o giuridiche;
         b) anzianità di iscrizione non inferiore a dieci anni nel Registro dei Revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);
         c) qualificata esperienza gestionale con lo svolgimento, per almeno cinque anni, di incarichi di revisore dei conti presso le regioni italiane;
         d) anzianità anagrafica inferiore, al termine previsto di conclusione dell'incarico, a quella stabilita per il collocamento in quiescenza obbligatoria per vecchiaia per i dipendenti della Giunta regionale.";
   e) al comma 1 dell'articolo 7 le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

4. Le modifiche di cui al comma 3, lettere d) ed e), hanno effetto sulle procedure di nomina del Collegio dei revisori successive all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 5
(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione dell'articolo 1 commi 6, 9 e 10, dell'articolo 2 commi 2 e 3 e dell'articolo 3 della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Articolo 5
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2027.

Regione Liguria

ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☒ DISEGNO DI LEGGE (**Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2027 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2027-2029**)) ……..

☐ EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE ……..

☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO …….

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Presidente della Giunta regionale

B. DIREZIONE E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE: Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura

STRUTTURA PROPONENTE: Settore Affari Legislativi

C. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PER LA STRUTTURA PROPONENTE:

Dott.ssa Paola Frisone
Dott. Francesco Pitzus

D. MATERIA OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente*)

Articolo 1 (Disposizioni in materia sociale e sanitaria)

Commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)
Tutela della salute

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))
Servizi sociali **-** Fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza

Commi 5 - 8 (Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)
Politiche sociosanitarie - ambito disabilità e non autosufficienza

Comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)
Tutela della salute – organizzazione del Servizio sanitario regionale

Comma 10 (Differimento durata cronoprogramma per adeguamenti enti pubblici sanità)
Tutela della salute - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Articolo 2 (Disposizioni in materia ambientale e venatoria)

Comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))
Ambiente – qualità dell'aria – norma finanziaria

Comma 2 (Combustione controllata dei residui vegetali)
Rifiuti – combustione controllata dei residui vegetali

Comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Attività venatoria nei valichi montani

Articolo 3 (Disposizioni in materia contabile e finanziaria)

Comma 1 (Variazioni per utilizzo quote accantonate del risultato di amministrazione)

Contabilità regionale

Comma 2 (Destinazione al SSR dei minori utilizzi degli introiti da addizionali aliquote IRPEF regionali)
Finanza pubblica

Comma 3 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))
Revisione disciplina Collegio dei revisori dei conti

E. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente*)

Articolo 1 (Disposizioni in materia sociale e sanitaria)

Commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)
L'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 ha previsto, in via sperimentale per l'anno 2026, l'esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria. Le prestazioni oggetto di esenzione sono state successivamente individuate con DGR n. 2/2026.
Dai monitoraggi effettuati è emerso il gradimento dei cittadini per la misura sperimentata, con un accesso dedicato alle prestazioni richieste. Allo stato attuale, tuttavia, si ritiene necessario raccogliere ulteriori dati sugli esiti clinici e sul numero complessivo dei beneficiari per consolidare i primi risultati ottenuti, al fine di mettere a regime la misura a decorrere dal 2028.
Pertanto, in considerazione dell'importanza della diagnosi precoce in pazienti affetti da patologie predisponenti e del gradimento dei cittadini per la misura sperimentata, con l'intervento normativo si prosegue la sperimentazione anche per l'anno 2027.

Commi 3 e 4 (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))
L'obiettivo dell'intervento normativo è quello di rendere strutturale il fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza, previsto solo per gli esercizi 2025 e 2026.
Detto fondo è destinato ad integrare le misure previste dal reddito di libertà di cui all'articolo 105 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), secondo le modalità e i criteri definiti dalla normativa nazionale.

Commi 5 - 8 (Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)
L'intervento legislativo regionale si propone di disciplinare l'assetto organizzativo e finanziario necessario per l'attuazione delle disposizioni nazionali ed in particolare dell'articolo 23 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), rivolgendosi alle persone con disabilità non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, che abbiano un'età fino a 70 anni. In linea con il piano della disabilità e della non autosufficienza nazionale 2025-2027, rientrano quindi nel percorso definito dal presente intervento normativo anche le persone non autosufficienti di età compresa tra 65 e 70 anni, sebbene rientranti nella categoria dei soggetti "anziani".
Il comma 5, in particolare, in attuazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 2, del succitato d.lgs. 62/2024, che demanda alle Regioni l'individuazione, con legge, dell'ente titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di Vita, individua in FILSE s.p.a. il soggetto titolare del citato procedimento.

Comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)
Con la presente norma si prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione possa disporre il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili delle aziende del SSR, al fine di semplificarne il procedimento di trasferimento anche nell'ambito della riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

Comma 10 (Differimento durata cronoprogramma per adeguamenti enti pubblici sanità)
Considerato che è scaduto il termine assegnato per l'attuazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 9/2017 - che riguardano in modo prevalente le Aziende Pubbliche – e preso atto che anche nel corso del corrente anno, le Aziende non sono riuscite a completare i piani a suo tempo presentati, al fine di consentire il rinnovo degli accreditamenti e garantire la continuità assistenziale, con l'intervento normativo si dispone che la durata del cronoprogramma attuativo previsto dal comma 4 del medesimo art. 18 sia differita al 31.12.2029. La previsione di un differimento triennale è giustificata dal recente processo di riforma del Servizio sanitario regionale ligure, avviato con la legge regionale 18/2025, che ha comportato una significativa revisione degli assetti istituzionali, organizzativi e gestionali delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale.

Articolo 2 (Disposizioni in materia ambientale e venatoria)

Comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))
La modifica normativa è finalizzata ad individuare e disciplinare la copertura finanziaria degli oneri a carico della Regione connessi all'esercizio delle competenze in materia di valutazione della qualità dell'aria, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 12/2017, nell'ambito delle attività attribuite ad ARPAL ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera g), della medesima legge, assicurando la coerenza tra le competenze attribuite alla Regione, le attività svolte da ARPAL, gli

obiettivi definiti dalla pianificazione regionale e le risorse necessarie alla loro attuazione. Pertanto, con l'inserimento dei commi 1-bis e 1-ter all'articolo 28 della legge regionale 12/2017 si quantificano annualmente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2027, gli oneri in conto capitale a carico del bilancio regionale connessi all'esercizio delle funzioni attribuite ad ARPAL, individuando la relativa copertura finanziaria.

Comma 2 (Combustione controllata dei residui vegetali)
Tenuto conto dei recenti eventi meteo-marini, sempre più frequenti e intensi, la disposizione consente una risposta più celere ed efficace alle esigenze di gestione del materiale giacente sui litorali a seguito degli eventi, anche nel caso in cui le conseguenze siano circoscritte al territorio di un singolo Comune.
In particolare con l'intervento normativo si consente ai Sindaci l'applicazione delle misure previste dalla DGR 1058/2015, oltreché a fronte di eventi emergenziali di tipo b) o c), come previsto dalla vigente normativa regionale, anche in conseguenza di eventi di tipo a) ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), a condizione che siano stati preceduti dall'emanazione di uno stato di allerta e che il Sindaco del comune territorialmente competente abbia adottato un'ordinanza contingibile e urgente che attesti il pericolo per la pubblica incolumità o la sicurezza derivante dall'accumulo straordinario del materiale ligneo.

Comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
L'adozione di modifiche alla disciplina dei valichi montani si è resa necessaria per adeguare la norma regionale alle modifiche introdotte dalla legge 20 settembre 2025 n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) all'art. 21, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Per effetto della suddetta modifica, a fronte del venir meno del divieto di caccia sugli 11 valichi montani individuati nel Piano faunistico-venatorio regionale (approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 maggio 2021, n. 7), si prevede che ai medesimi si applichi, fino al rinnovo della vigente pianificazione faunistico-venatoria regionale, la disciplina prevista per le zone di protezione speciale (ZPS) dal regolamento regionale 24 dicembre 2008, n. 5 (Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri)).
Inoltre, nelle more dell'aggiornamento della pianificazione faunistico-venatoria regionale, si prevede di non consentire l'autorizzazione di appostamenti fissi di caccia, con o senza richiami, nei valichi montani ad oggi individuati, indipendentemente dalla loro altitudine.

Articolo 3 (Disposizioni in materia contabile e finanziaria)

Comma 1 (Variazioni per utilizzo quote accantonate del risultato di amministrazione)
La disposizione è finalizzata alla semplificazione e alla speditezza delle procedure regionali connesse all'utilizzo delle quote accantonate risultanti dal risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato.

Comma 2 (Destinazione al SSR dei minori utilizzi degli introiti da addizionali aliquote IRPEF regionali)
La disposizione prevede che gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2028 degli introiti derivanti da addizionali alle aliquote IRPEF regionali siano destinati in via prioritaria agli enti del SSR e gestiti con le modalità previste dall'articolo 10, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

Comma 3 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))
Le disposizioni provvedono a chiarire il perimetro di applicazione relativo al carattere di obbligatorietà a carico del Collegio dei revisori dei conti di rilascio di pareri e mirano ad aggiornare la normativa regionale riguardante il funzionamento dell'organo di revisione contabile interna della Regione alla luce dell'esperienza maturata dalla istituzione del medesimo all'interno della Giunta e del Consiglio regionale.

F. MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

In generale trattandosi prevalentemente di modifiche a leggi regionali è necessario ricorrere allo strumento normativo.

Si segnala:
Articolo 1, commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)
Il ricorso allo strumento normativo è necessario in quanto si prevede con la norma di proseguire la sperimentazione avviata nel corso del 2026.

Articolo 1, commi 5 - 8 (Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)
In base al comma 2 dell'art 23 del d.lgs. 62/2024 con legge regionale è individuato l'ente titolare del procedimento per la ricezione dell'istanza; da qui la necessità di utilizzo dello strumento normativo.

Articolo 1, comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)
Lo strumento legislativo si rende necessario in quanto attribuisce alla Giunta regionale il potere di disporre con proprio atto del trasferimento della titolarità di proprietà o di altro diritto reale su beni immobili di proprietà delle aziende del servizio sanitario regionale.

SEZIONE I

(a cura della struttura proponente)

QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa europea di riferimento

Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011 (Convenzione di Istanbul), ratificata dall'Italia con la Legge n. 77 del 27 giugno 2013.

Articolo 1, commi 5 - 8 (Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 e, in particolare, gli articoli 1, 2, 3, 5 e 19;
Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030», COM (2021) 101, del 3 marzo 2021.

Articolo 1, comma 10 (Differimento durata cronoprogramma per adeguamenti enti pubblici sanità)

Direttiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9/3/2011, in materia di assistenza sanitaria.

Articolo 2, comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

Articolo 2, comma 2 ((Combustione controllata dei residui vegetali)

Direttiva 2008/1998 modificata dalla Direttiva UE 2018 /851 recepita nell'ordinamento nazionale con il D. Lgs n.152/2006 (Norme in materia ambientale).

Articolo 2, comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Il principale riferimento normativo europeo è la Direttiva 79/409/CEE "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, che introduce un regime generale di protezione delle specie, che include una serie di divieti relativi a specifiche attività di minaccia diretta o disturbo, introducendo l'istituto delle zone di protezione speciale (ZPS).

1.2 Normativa statale di riferimento

Articolo 1, commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);
legge 24 dicembre 1993 n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) - articolo 8, comma 16 (Disposizioni in materia di sanità).

Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modifiche dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in particolare l'articolo 105 bis che ha istituito il Fondo per il reddito di libertà delle donne vittime di violenza che, nel definire i criteri di riparto e trasferimento alle regioni, ha previsto che le risorse attribuite dal decreto a ciascuna regione possono essere incrementate dalle medesime regioni con ulteriori risorse proprie traferite direttamente ad INPS.

Articolo 1, commi 5 - 8 (Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)
Legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità);
legge 23 marzo 2023, n. 33 (Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane);
decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);
decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato*).*

Articolo 1, comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
Articoli 822 e ss. del Codice Civile.

Articolo 1, comma 10 (Differimento durata cronoprogramma per adeguamenti enti pubblici sanità)
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
D.P.R. 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private);

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)

Articolo 2, comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa).

Articolo 2, comma 2 (Combustione controllata dei residui vegetali)
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione civile) che all'articolo 7 prevede la classificazione degli eventi calamitosi in tre tipologie in base all'intensità, alla gravità e alla capacità di risposta del sistema di protezione civile.

Articolo 2, comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Articolo 3
Comma 1 (Variazioni per utilizzo quote accantonate del risultato di amministrazione) e comma 2 (Destinazione al SSR dei minori utilizzi degli introiti da addizionali aliquote IRPEF regionali)
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) - articolo 51 bis;
Comma 3 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 – articolo 72;

decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - articolo 14, comma 1, lettera e);
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

1.3 Eventuali progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento

Articolo 1, commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)

Risulta pendente in Senato della Repubblica un progetto di legge, A.S. 483 della 19ª Legislatura sulle patologie oculari cronico-degenerative che ha concluso l'esame in Commissione 10ª del Senato il 23 settembre 2026 in sede redigente con l'approvazione del testo. Tra i punti chiave del testo si segnala l'inserimento delle prestazioni per maculopatia miopica e senile nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) con diagnosi specialistiche certificate.

Articolo 2, comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))

Risulta attualmente all'esame del Parlamento la Direttiva n. 2881 del 23 ottobre 2024 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa ai fini del suo relativo recepimento. Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal CDM il 4 agosto 2026 su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Il testo definitivo deve ancora completare il passaggio parlamentare e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

1.4 Normativa regionale di riferimento

Articolo 1, commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)

Legge regionale 24 dicembre 2025, n. 20 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2026 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026-2028)) - articolo 1;
Piano Socio-Sanitario Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 19 del 21-22 novembre 2023 e modificato con Deliberazione di Consiglio regionale n. 10 del 29 luglio 2025;
legge regionale n. 27 del 18 novembre 2016 (Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'azienda ligure sanitaria della regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria);

legge regionale n. 41 del 7 dicembre 2006 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale).

Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

Legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo), in particolare l'articolo 7 istitutivo del Fondo regionale, oggetto di modifica da parte del presente disegno di legge.
Rilevano, poi, più in generale in materia di interventi di prevenzione della violenza di genere e a sostegno di donne vittime di violenza, le seguenti leggi regionali:
legge regionale 21 marzo 2007, n. 12 (Interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza);
legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).

Articolo 1, commi 5 - 8 (Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)

legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), che all'articolo 47 istituisce il Fondo per la Non Autosufficienza.
Si segnalano inoltre alcuni provvedimenti amministrativi di rilievo:
delibera quadro - Sistema integrato sociosanitario per la Disabilità n. 446 del 27 marzo 2015;
delibera della Giunta regionale n. 283 del 07 aprile 2017 che approva le linee di indirizzo regionali per i percorsi finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;
delibera della Giunta regionale n. 438 del 28 agosto 2025 che approva il documento tecnico intitolato "Prime linee operative per la fase sperimentale in materia di condizione disabilità".

Articolo 1, comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)

Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);
Legge regionale 8 febbraio 1995, n. 10 (Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle altre aziende del Servizio Sanitario Regionale).

Articolo 1, comma 10 (Differimento durata cronoprogramma per adeguamenti enti pubblici sanità)

Legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);

legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private).

Articolo 2, comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))

Legge regionale 21 giugno 1999, n.18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia);

legge regionale 4 agosto 2006, n.20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale);

legge regionale 6 giugno 2017, n 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali)).

Articolo 2, comma 2 (Combustione controllata dei residui vegetali)
Legge regionale 7 aprile 2015, n. 12 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale) - articolo 2 (Disciplina della combustione controllata dei residui vegetali); Deliberazione della Giunta Regionale n. 1058 del 5 novembre 2015 che disciplina la combustione del materiale ligneo depositato su aree demaniali a seguito di eventi meteo calamitosi, in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Articolo 2, comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) - articolo 47

Articolo 3, comma 3 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))
Legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)

1.5 Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti (*indicare le eventuali norme di altre leggi o regolamenti su cui il presente intervento normativo può incidere e le eventuali esigenze di coordinamento normativo*)

Nulla da rilevare

1.6 Eventuali progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

Nulla da rilevare

1.7 Normativa delle altre regioni in materia

Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

Legge regione Friuli Venezia Giulia 6 agosto 2021, n. 12 (Interventi per la tutela delle donne vittime di violenza e per il contrasto e la prevenzione di atti violenti e discriminatori) - articolo 6 bis;

legge regione Piemonte 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli);

legge regione Sardegna 2 agosto 2018, n. 33 (Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza);
legge regione Basilicata 28 dicembre 2023, n. 65 (Istituzione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza).

Articolo 1, comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)

Legge regionale Piemonte 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale);

legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale);
legge regionale Sardegna 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore).

Articolo 2, comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Legge regionale Piemonte 19 giugno 2018, n. 5, art. 6;

Legge regionale Lombardia 16 agosto 1993, n. 26, art. 21bis;

Legge regionale Emilia-Romagna 15 febbraio 1994, n. 8, art.52;

Legge regionale Toscana 12 gennaio 1994, n. 3, art. 32.

1.8 Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali *(indicare se l'intervento normativo va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali o comporta soppressione di funzioni conferite o conferimento di nuove funzioni con conseguente necessità di valutazione delle implicazioni finanziarie conseguenti)*

In generale le disposizioni del disegno di legge sono compatibili con le competenze e le funzioni fondamentali degli enti locali.

Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

L'intervento non modifica le competenze e le funzioni degli enti locali in materia di reddito di libertà.
L'erogazione materiale del beneficio economico compete direttamente all'INPS, mentre i comuni svolgono le seguenti funzioni: presa in carico dell'istanza presentata dalla donna, istruttoria e verifica preliminare dei requisiti formali di accesso, attestazione dello stato di bisogno e inserimento telematico dell'istanza attraverso l'apposita piattaforma dedicata INPS.

SEZIONE II

(a cura della struttura proponente)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

2.1 Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza

Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

L'intervento è pienamente compatibile con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 a Istanbul e in vigore dal 1° agosto 2014. Il Reddito di Libertà è un sussidio erogato direttamente a persone fisiche (donne vittime di violenza), finalizzato all'autonomia delle stesse e non interviene nelle dinamiche concorrenziali del mercato delle imprese.

Articolo 2, comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))
L'intervento è compatibile con la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.

2.2 Orientamento della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Articolo 2, comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali)) Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 12 maggio 2022, *Commissione europea contro Repubblica italiana*, causa C-573/19, relativa al superamento sistematico e continuato dei valori limite annuali di biossido di azoto (NO_2), con riferimento, tra le altre, alla zona IT0711 (Comune di Genova). La sentenza della Corte di Giustizia del 12 maggio 2022 ha sancito l'inadempimento, ma lo Stato italiano rimane sotto il monitoraggio della Commissione europea affinché vengano adottate e completate misure correttive efficaci per far rientrare i livelli di inquinamento nei limiti di legge.

2.3 Esistenza di procedure di infrazione sulla materia oggetto di regolazione

Non risultano procedure di infrazione sulle materie oggetto di regolazione

SEZIONE II A

VERIFICA COMPATIBILITÀ DISCIPLINA AIUTI DI STATO

(a cura della struttura proponente)

2a.1 Le disposizioni del disegno di legge non prevedono la concessione di risorse economiche a terzi

Il disegno di legge prevede la concessione di risorse economiche a terzi	SI'	**NO X**

In caso di risposta affermativa specificare gli articoli: _____

In caso contrario passare alla compilazione della Sezione III

2a.2

Le misure economiche introdotte costituiscono aiuto di stato	SI'	NO

Per la definizione di "aiuto di Stato" e dei relativi requisiti si veda la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/ C 262/01) pubblicata sulla Intranet regionale all'area tematica Affari Legislativi

In caso di risposta negativa passare alla compilazione della Sezione III

2a.3

L'aiuto di stato è compatibile con la disciplina europea in materia (in caso di risposta affermativa barrare nella casella sottostante lo strumento giuridico che rende la misura compatibile indicando i relativi estremi)	SI'	NO
☐ regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ☐ regolamento generale *de minimis* (UE) n. 1407/2013 ☐ regolamento *de minimis* di settore (indicare i relativi estremi)……..…….. ☐ comunicazioni della Commissione europea su particolari materie che rendono la misura compatibile con la disciplina in materia di aiuti di stato (indicare i relativi estremi)……. ☐ altri strumenti che garantiscono la compatibilità della misura (indicare i relativi estremi)……		

In caso di risposta negativa occorre procedere alla compilazione della scheda Aiuti di Stato con il supporto del Distinct Body della Regione istituito con la D.G.R. 573/2021, in quanto la misura dovrà essere sottoposta alla procedura di pre-notifica alla Commissione europea per la relativa approvazione chiedendo preventivamente, a tal fine, il parere obbligatorio del Distinct Body

SEZIONE III

(a cura della struttura proponente)

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI ED ELEMENTI DI QUALITA'

3.1 Indicazione delle misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con il presente intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026

Articolo 1, commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)
La norma intende garantire la prevenzione e la diagnosi delle possibili complicanze nonché il relativo trattamento secondo principi di tempestività e di appropriatezza.

Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))

La stabilizzazione del Fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza conferisce carattere strutturale alla misura, superando la necessità di successivi provvedimenti legislativi a cadenza annuale per il rifinanziamento della stessa.

Articolo 1, comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)
Semplificazione dei procedimenti amministrativi riguardo all'organizzazione del servizio sanitario regionale relativamente al trasferimento della titolarità dei beni immobili.

3.2 Indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione

Non risultano nuovi oneri amministrativi

3.3 Indicazione della previsione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Articolo 1, commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)
Indicazioni in merito alle prestazioni oggetto di esenzione e individuazione del codice regionale di esenzione.

Articolo 2, comma (Combustione controllata dei residui vegetali)

Eventuale aggiornamento della DGR n. 1058/2015 che detta linee guida per la combustione del materiale ligneo depositato su aree demaniali.

3.4 Eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse

Nulla da rilevare

3.5 Necessità di adeguamento dell'Anagrafe dei procedimenti amministrativi di cui al regolamento 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) e all'Atto ricognitivo (D.G.R. n. 1622 del 2011 e s.m. e i.) *(indicare gli eventuali procedimenti amministrativi che vengono abrogati o modificati e gli eventuali procedimenti amministrativi di nuova introduzione anche al fine della definizione del termine del procedimento*)

Nessuna necessità di adeguamento

SEZIONE IV

(a cura della struttura proponente in collaborazione con il Settore Affari legislativi)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.1 Inquadramento della materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale

Articolo 1, commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia) La materia disciplinata dalle disposizioni attiene alla tutela della salute e rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. **Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))** La materia dei servizi sociali (inclusi gli interventi di assistenza economica e sostegno come i fondi per le vittime di violenza) rientra nella competenza legislativa

residuale ed esclusiva delle Regioni**,** regolata dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tuttavia, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.**,** lo Stato ha la competenza esclusiva per la *"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale".* Lo Stato definisce lo standard minimo di tutela dei diritti che deve essere assicurato a tutte le vittime di violenza in Italia (ad esempio, l'erogazione di misure coordinate come il Reddito di libertà o requisiti minimi di assistenza). Le Regioni, poi, finanziano, programmano e gestiscono concretamente questi servizi sul proprio territorio. La sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 2012 ha ribadito, in armonia con la costante giurisprudenza della Corte, che la riforma costituzionale del 2001 ha conferito alle Regioni competenza legislativa di tipo residuale nella materia dei servizi sociali. Tale sentenza ha affermato che «tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, rientrano nel più generale ambito dei servizi sociali attribuito alla competenza legislativa residuale delle Regioni» (sentenze n. 121 del 2010, n. 124 del 2009, e n. 287 del 2004).

Articolo 1, commi 5 - 8 (Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)

La tutela della disabilità e della non autosufficienza non è menzionata come una materia esplicita, ma si colloca all'interno di un sistema integrato di competenze tra lo Stato e le Regioni:

Potestà legislativa esclusiva dello Stato (Art. 117, secondo comma, lett. m): Lo Stato ha il compito esclusivo di determinare i Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali (tra cui i LEPS, i livelli essenziali delle prestazioni sociali) che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Potestà legislativa concorrente Stato-Regioni (Art. 117, terzo comma): rientra nella materia della "tutela della salute" per tutti gli aspetti legati alle prestazioni sociosanitarie integrate e alla riabilitazione. In questo caso lo Stato fissa i principi fondamentali (es. i LEA - Livelli Essenziali di Assistenza) e le Regioni legiferano sulla programmazione e organizzazione dei servizi.

Articolo 1, comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)

La norma che riguarda l'organizzazione sanitaria si inserisce nell'ambito della tutela della salute, materia di legislazione concorrente della Regione, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Articolo 1, comma 10 (Differimento durata cronoprogramma per adeguamenti enti pubblici sanità)

La materia attiene alla tutela della salute e rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Articolo 2, comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))
La disposizione attiene alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali inserita dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione tra le materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato. Le Regioni hanno il potere/dovere di adottare i Piani regionali di qualità dell'aria (in attuazione della normativa statale ed europea) per programmare interventi concreti di riduzione delle emissioni (limitazioni al traffico, piani energetici, controlli industriali).

Articolo 2, comma 2 (Combustione controllata dei residui vegetali)
La combustione controllata dei residui vegetali rientra prevalentemente nella materia «agricoltura» (potestà legislativa residuale delle Regioni, ex art. 117, quarto comma, Cost.), ma si interseca inevitabilmente con la materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (potestà legislativa esclusiva dello Stato, ex art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.). Nelle zone demaniali (come il demanio marittimo, idrico o forestale), la combustione incontrollata o l'uso del fuoco deve coordinarsi anche con la protezione del paesaggio (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.).

Articolo 2, comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
La materia della caccia rientra nella competenza legislativa regionale, ai sensi dell'art.117, quarto comma della Costituzione della Repubblica italiana.
Si rileva tuttavia come la Corte Costituzionale abbia manifestato l'orientamento per cui "la protezione del valico montano è fuori dalla logica della composizione di interessi a cui è preposta la pianificazione faunistica, e il suo territorio impone un divieto di caccia assoluto in ragione del fattore naturale costituito dalla circostanza obiettiva dell'esistenza delle rotte migratorie dell'avifauna" (sent. Corte cost. n. 254 del 2022). Come noto la materia si interseca con la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di competenza esclusiva statale ex art. 117 secondo comma, lettera s) per il perseguimento del quale "lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali". Pertanto, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" rappresenta la traduzione normativa di un valore trasversale – l'ambiente – alla cui tutela è preposta la legislazione statale e che la regolazione regionale deve rispettare.

Articolo 3 (Disposizioni in materia contabile e finanziaria)
Le disposizioni di cui ai **commi 1 e 3** attengono alla materia "coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario" di legislazione concorrente regionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. La disposizione di cui al **comma 2** riguarda la contabilità regionale di competenza regionale residuale ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

4.2 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

Le norme del disegno di legge risultano conformi ai principi e alle disposizioni costituzionali e al quadro normativo nazionale di riferimento nelle specifiche materie.

4.3 Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano giudizi di costituzionalità sugli oggetti degli articoli del disegno di legge

TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

[X] DISEGNO DI LEGGE (**Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2027 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2027-2029**)) ……..

☐ EMENDAMENTO/I AL DISEGNO DI LEGGE ……..

☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO …….

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Presidente della Giunta regionale

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA TECNICA PROPONENTE

DIREZIONE: Direzione Generale Affari Legislativi, Istituzionali e Avvocatura

STRUTTURA TECNICA PROPONENTE: Settori Affari Legislativi

C. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA COINVOLTI

Le disposizioni del disegno di legge non attengono direttamente ad attività economiche. Di seguito si indicano le materie oggetto delle disposizioni del disegno di legge:

Articolo 1 (Disposizioni in materia sociale e sanitaria)

Commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)
Tutela della salute

Commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))
Servizi sociali **-** Fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza

Commi 5 - 8 (Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)
Politiche sociosanitarie - ambito disabilità e non autosufficienza

Comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)
Tutela della salute – organizzazione del Servizio sanitario regionale

Comma 10 (Differimento durata cronoprogramma per adeguamenti enti pubblici sanità)
Tutela della salute - Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie

Articolo 2 (Disposizioni in materia ambientale e venatoria)

Comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))
Ambiente – qualità dell'aria – norma finanziaria

Comma 2 (Combustione controllata dei residui vegetali)
Rifiuti – combustione controllata dei residui vegetali

Comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Attività venatoria nei valichi montani

Articolo 3 (Disposizioni in materia contabile e finanziaria)

Comma 1 (Variazioni per utilizzo quote accantonate del risultato di amministrazione)
Contabilità regionale

Comma 2 (Destinazione al SSR dei minori utilizzi degli introiti da addizionali aliquote IRPEF regionali)
Finanza pubblica

Comma 3 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))
Revisione disciplina Collegio dei revisori dei conti

FASE I

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI

1.1 Individuazione destinatari dell'intervento e definizione degli obiettivi

Articolo 1, commi 1 e 2 (Prosecuzione per l'anno 2027 della sperimentazione per esenzioni per maculopatia)
Destinatari dell'intervento sono le persone affette da maculopatia essudativa secondaria. La norma, in continuità con quanto previsto nel 2026, ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da tale patologia, attraverso misure volte a garantire la prevenzione e la diagnosi delle possibili complicanze nonché il relativo trattamento secondo principi di tempestività e di appropriatezza, in particolare tramite il riconoscimento dell'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

Articolo 1, commi 3 e 4 (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))
Destinatarie dell'intervento sono le donne vittime di violenza. L'obiettivo della norma è quello di rendere strutturale il fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza, previsto attualmente solo per gli esercizi 2025 e 2026.

Articolo 1, commi 5 - 8 (**Individuazione del titolare del procedimento per l'elaborazione del Progetto di vita per persone con disabilità)**
Cittadini con disabilità e anziani non autosufficienti sono i destinatari dell'intervento. Con la presente norma si prevede che la Giunta regionale, nell'ambito della riorganizzazione del sistema sanitario regionale, con propria deliberazione possa disporre il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili delle aziende del SSR.

Articolo 1, comma 9 (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)
Destinatari dell'intervento sono le Aziende del SSR. Con la norma si attribuisce alla Giunta regionale il potere di disporre con proprio atto del trasferimento della titolarità di proprietà o di altro diritto reale su beni immobili di proprietà delle aziende del servizio sanitario regionale.

Articolo 1, comma 10 (Differimento durata cronoprogramma per adeguamenti enti pubblici sanità)
Destinatarie dell'intervento sono le Strutture sanitarie per le quali si prevede il differimento al 31 dicembre 2029 del termine assegnato per l'attuazione dei piani di adeguamento di cui al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 9/2017.

Articolo 2, comma 1 (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))
L'intervento di modifica normativa non prevede specifici destinatari ma va ad individuare un'adeguata copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività svolte da ARPAL ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) della L.R. 12/2017.

Articolo 2, comma 2 (Combustione controllata dei residui vegetali)
Destinatari dell'intervento sono i Comuni liguri in quanto la modifica normativa ha la finalità di consentire ai Sindaci l'applicazione delle misure previste dalla DGR 1058/2015, oltreché a fronte di eventi di tipo b) o c), come previsto dalla vigente normativa regionale, anche in conseguenza di eventi di tipo a) ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), a condizione che siano stati preceduti dall'emanazione di uno stato di allerta e che il Sindaco del comune territorialmente competente abbia adottato un'ordinanza contingibile e urgente che attesti il pericolo per la pubblica incolumità o la sicurezza derivante dall'accumulo straordinario del materiale ligneo.

Articolo 2, comma 3 (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Cittadini che praticano l'attività venatoria. L'adozione di modifiche alla disciplina dei valichi montani si è resa necessaria per adeguare la norma regionale alle modifiche introdotte dalla legge 20 settembre 2025 n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) all'art. 21 comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Inoltre, le modifiche proposte sono finalizzate a garantire un livello di salvaguardia ulteriore rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale, che si applica solo ai valichi montani situati a una quota superiore ai mille metri.

Articolo 3, comma 1 (Variazioni per utilizzo quote accantonate del risultato di amministrazione)
Destinatarie sono le strutture regionali competenti per materia per l'adozione delle necessarie variazioni di bilancio ai fini dell'impiego delle quote accantonate derivanti dal risultato di amministrazione.

Articolo 3, comma 2 (Destinazione al SSR dei minori utilizzi degli introiti da addizionali aliquote IRPEF regionali)
Destinatari sono gli enti del SSR ai quali sono destinati in via prioritaria i minori utilizzi degli introiti derivanti da addizionali alle aliquote IRPEF regionali.

Articolo 3, comma 3 (Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili))
Destinatari sono i membri del Collegio dei revisori dei conti per i quali è prevista una revisione della disciplina.

1.2 Valutazione preliminare degli effetti

Le disposizioni del disegno di legge non impattano direttamente o indirettamente sulle imprese

La proposta impatta direttamente sulle imprese? *(se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)*	SI'	**NO X**
La proposta impatta indirettamente sulle imprese? (*se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del*	SI'	**NO X**

mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)		

Se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese (almeno un SI' nelle domande precedenti) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

1.3 Effetti che potrebbero impattare maggiormente sulle PMI rispetto alle grandi imprese

Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI'	NO
La proposta incide su un settore economico in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI'	NO
La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI'	NO

Se la proposta genera effetti che impattano sulle PMI (almeno un SI' nella precedente sezione) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

Individuazione dei destinatari della regolazione

Stima numero di PMI coinvolte	
Settori di attività interessati	
Dimensione economica delle PMI (fatturato medio)	
Numero di addetti interessati per settore	

FASE II

ONERI REGOLATORI

Sono previsti nuovi oneri regolatori?*	SI'	NO
E' stata valutata se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti?	SI'	NO

**La legge 180/2011 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza*

contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Gli oneri regolatori possono essere così suddivisi:

- *costi finanziari (bolli, diritti, imposte, tasse)*
- *costi di conformità sostanziale (obblighi: acquisto macchinario, installazione filtri etc.)*
- *costi amministrativi (comunicazione dati, SCIA, autorizzazione, etc.)*

FASE III

CONSULTAZIONI DELLE PMI

Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare rappresentative delle PMI?	SI'	NO
E' stata effettuata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?	SI'	NO

Se sono state effettuate consultazioni indicare le modalità seguite e i soggetti consultati.

_____

_____

_____

NOTE INFORMATIVE

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE.

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	**Effettivi**	**Fatturato**	o	**Totale di bilancio**
Media impresa	< 250	≤ € 50 m		≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m		≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m		≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.

GIUNTA REGIONALE

RTF–MODELLO_A2
(DDL Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità e relativi emendamenti)

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo (Esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria)	
ASSESSORATO PROPONENTE:	**Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e sociali, Terzo Settore**
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali
STRUTTURA PROPONENTE:	Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

In continuità con la sperimentazione avviata nel 2026, la norma ha la finalità di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da maculopatia essudativa secondaria, attraverso misure volte a garantire la prevenzione e la diagnosi delle possibili complicanze nonché il relativo trattamento secondo principi di tempestività e di appropriatezza, in particolare tramite il riconoscimento dell'esenzione–dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Programma di Governo XII Legislatura 2024-2029. Punto 2. La Liguria del benessere. 2.1 Sanità. Piano Socio Sanitario Regionale approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 19 del 21-22 novembre 2023 e modificato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 10 del 29 luglio 2025.	

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo (…)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (...)	
Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (…)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

Tutti gli oneri sono dovuti all'esenzione ticket per le prestazioni, che abbiamo stimato per il 2027 in 200.000,00 euro, come dettagliato nel documento in allegato.

Per fornire una stima della necessaria copertura finanziaria che dovrà essere prevista nel 2027 per i mancati introiti derivanti dall'applicazione dell'esenzione, si è proceduto come di seguito descritto.
Al fine di valutare il potenziale bacino di assistiti che potrebbero accedere all'esenzione, sono state estratte da Liguria Digitale a partire dai flussi NSIS le prestazioni erogate tra gennaio e agosto 2026 a tutti gli assistiti che hanno usufruito delle prestazioni (con il dettaglio degli assistiti con esenzione OPM (L.R. 20/2025) e degli assistiti privi di esenzione), proiettandoli ai 12 mesi.
A partire dalle prestazioni totali erogate è stato calcolato il numero di prestazioni attese per la nuova esenzione, conformemente agli approfondimenti condotti in precedenza. Tale valore è stato confrontato con le prestazioni esenti per verificare il grado di copertura della popolazione target, ovvero soggetti affetti da maculopatia.
Come si vede dalla elaborazione in allegato si sono configurati due differenti scenari:
-in taluni casi la copertura attesa della popolazione target è stata raggiunta grazie al fatto che la popolazione in oggetto risultava già coperta da altre esenzioni. In questo caso, per stimare l'importo necessario per la copertura della nuova esenzione, è stato confermato il dato 2026 riferito alle prestazioni erogate con esenzione OPM;
-per i casi in cui non è stata raggiunta la copertura attesa, la stima dell'importo necessario per la copertura della nuova esenzione è stata effettuata calcolando il fabbisogno "real world" necessario per coprire la quota di popolazione elegibile alla nuova esenzione che non ha ancora avuto accesso alla stessa.

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☒ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☒ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☒ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☒ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…)

☐ SÌ
☒ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art Esenzione ticket per prestazioni diagnostiche e terapeutiche per pazienti con diagnosi accertata di maculopatia essudativa secondaria	12 ***Diritti sociali, politiche sociali e famiglia***	7 ***Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali***	1 spese correnti			200.000	0	0	0
					Totale	200.000	0	0	0

Capitolo xxxx

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	*FIRMA)*

Firmato digitalmente da: PAOLO BORDON
Regione Liguria
Firmato il: 04-11-2026 17:27:30
Certificato valido dal 06-02-2025 al 06-02-2028

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo **(***(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo))*	
ASSESSORATO PROPONENTE:	Vicepresidente e assessore a Cultura e Spettacolo, Sport, Scuola, Università, Formazione, Orientamento al lavoro, Politiche dell'occupazione, Pari opportunità, Tutela e Valorizzazione dell'infanzia, Animali d'affezione, Tutela dei consumatori, Politiche giovanili e Cittadinanza responsabile Simona Ferro
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione generale di Area Salute e Servizi Sociali
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Politiche sociali, Terzo settore, Immigrazione e Pari opportunità

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La norma è finalizzata a rendere strutturale il fondo regionale per l'autonomia finanziaria delle donne vittime di violenza, previsto solo per gli esercizi 2025 e 2026.
Detto fondo è destinato ad integrare le misure previste dal reddito di libertà di cui all'articolo 105 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo le modalità e i criteri definiti dalla normativa nazionale.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

La norma è coerente con il Piano Sociale Integrato Regionale 2024-2026, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 7/2024, che prevede interventi protezione e sostegno delle donne vittime di violenza attraverso interventi integrati per il raggiungimento di una maggiore autonomia.

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo (…)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Articolo (...)	
Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (…)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

€ 100.000,00 per ciascun esercizio finanziario successivo al 2026 come per gli esercizi 2025 e 2026

La somma di € 100.000,00 stanziata per la misura negli anni 2025 e 2026 si è rivelata congrua, in quanto l'importo stanziato ha permesso di rispondere al fabbisogno rilevato sul territorio regionale.
Dai dati forniti da INPS emerge infatti che:
- Nel 2025 sono state presentate 133 domande, di cui 100 accolte: 84 con il

budget nazionale e 16 con il budget regionale;
- Nel 2026 sono state presentate 95 domande, di cui 80 accolte con il budget nazionale e 15 con l'integrazione regionale. Quest'ultima ha consentito quindi di dare risposta a tutte le donne che sarebbero rimaste in lista d'attesa.

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☒ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI
(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☒ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☒ U.1 Spese correnti

☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☒ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…)

☐ SÌ
☒ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. *(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 14 (Disposizioni di carattere fiscale e altre disposizioni di adeguamento normativo)*	Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Programma 7 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali"	Titolo 1 "Spese correnti"			100.000	0	0	0
Art. (…)									
					Totale	100.000	0	0	0

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	*FIRMA)*

Firmato digitalmente da: MARIA LUISA GALLINOTTI
Regione Liguria
Firmato il: 02-11-2026 16:40:53
Certificato valido dal 30-05-2026 al 30-05-2029

Firmato digitalmente da: PAOLO BORDON
Regione Liguria
Firmato il: 03-11-2026 08:50:54
Certificato valido dal 06-02-2025 al 06-02-2028

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo (Articolo n.1 : Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 62/2024)	
ASSESSORATO PROPONENTE:	**Assessorato alla Sanità, Politiche socio-sanitarie e sociali, Terzo Settore**
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Politiche Sociali, pari opportunità, immigrazione e terzo settore

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

L'intervento dà attuazione all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che rimette alla legge regionale l'individuazione dell'ente titolare del procedimento avviato con l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita, quando gli ambiti territoriali sociali non sono dotati di personalità giuridica.
Poiché in Liguria gli ambiti ne sono privi, il comma 1 individua in FI.L.S.E. S.p.A., società in house della Regione,quale ente titolare della ricezione e della gestione amministrativa dell'istanza, conferendo base legislativa alla scelta già operata con la DGR n. 438/2025. Il comma 2 disciplina gli oneri per lo svolgimento delle attività e la relativa copertura.
Restano ferme le competenze delle unità di valutazione multidimensionale previste dal d.lgs. 62/2024.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

L'intervento è coerente con il Piano regionale per la non autosufficienza 2025-2027 (dgr 344/2026), con la DGR n. 438/2025 e con il Piano sociosanitario integrato regionale (PSSIR) 2026-2030 ((PDD n. 28 del 2026), nonché con il DEFR 2027-2029 (Nel DEFR 2027-2029 della Regione Liguria, approvato con la Proposta di Deliberazione n. 27, gli obiettivi legati alla sanità e al comparto socio-sanitario sono inseriti nella sezione dedicata agli "Obiettivi specifici delle politiche regionali correlati agli ambiti del Programma di Governo").

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo "*L'Azienda tutela della salute Liguria (ATS Liguria), al fine di garantire l'efficace gestione delle procedure in materia sociosanitaria e sociale, favorisce, per quanto di competenza, l'interoperabilità tra la piattaforma regionale IT-CURA e le altre piattaforme regionali dedicate alla presa in carico integrata dei cittadini*

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (1)	Non vi sono nuovi oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto l'interoperabilità tra le piattaforme IT CURA e piattaforme regionali è già in uso Ex portale Poliss
Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (1) La disposizione individua FI.L.S.E. S.p.A., società in house della Regione, quale ente titolare del procedimento di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 62/2024.)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

L'onere deriva dall'affidamento in house a FI.L.S.E. S.p.A. delle attività di ricezione e gestione amministrativa delle istanze per il progetto di vita. È quantificato in euro 45.000,00 iva inclusa per l'anno 2027 sulla base della proposta tecnico-economica della società, secondo lo schema seguente:
a) personale: [n.] unità equivalenti a tempo pieno costo medio annuo di euro
b) adeguamento e gestione della piattaforma "Bandi on line" (modulo di istanza, autenticazione SPID/CIE, interoperabilità con i sistemi sociosanitari)
c) help desk e informazione all'utenza
d) costi generali e di funzionamento
Il dimensionamento si basa su una stima di n. istanze annue, ricavata da (fonte: es. istanze pervenute ai sensi della DGR n. 438/2025, numero di persone con disabilità certificata residenti in Liguria, dati della sperimentazione nazionale).
La congruità economica dell'offerta della società in house è verificata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nel provvedimento di affidamento.

L'articolo disciplina la copertura organizzativa e finanziaria
In particolare:

- le attività sono affidate a **FI.L.S.E. S.p.A.** mediante affidamento in house da parte della Regione Liguria e sono qualificate come servizi sociali di supporto;
- il costo dell'intervento è pari a **45.000 per l'anno 2027**;
- la spesa è finanziata integralmente con le risorse statali del **Fondo per le non autosufficienza** di cui al Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 1264) e al DPCM 16 aprile 2026 (in quanto rientrante nei Livelli essenziali delle prestazioni sociali) e ad integrazione del Progetto di vita ai sensi del dlgs 62/2024 **,** senza ricorrere a risorse regionali aggiuntive;

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☒ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (Articolo (1) La disposizione individua FI.L.S.E. S.p.A., società in house della Regione, quale ente titolare del procedimento di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 62/2024.)

Specificare se trattasi di:

☒ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☒ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☒ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…)

☐ SÌ
☒ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	

Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. (1)	12	12.002	1			45.000.00	0	0	0
Art. (…)									
					Totale	45.000,00	0	0	0

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (1)	"					
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…1)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:	
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	

Firmato digitalmente da: MARIA LUISA GALLINOTTI
Regione Liguria
Firmato il: 04-11-2026 17:35:41
Certificato valido dal 30-05-2026 al 30-05-2029

Firmato digitalmente da: PAOLO BORDON
Regione Liguria
Firmato il: 04-11-2026 17:45:42
Certificato valido dal 06-02-2025 al 06-02-2028

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DDL ((DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029))

Art. (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)

ASSESSORATO PROPONENTE:	Sanità, Politiche sociosanitarie e sociali, Terzo Settore
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Staff e Affari Giuridici della Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Con il presente intervento normativo si prevede che la Giunta regionale, con propria deliberazione, possa disporre il trasferimento della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili delle aziende del SSR, al fine di semplificarne il procedimento di trasferimento anche nell'ambito della riorganizzazione del sistema sanitario regionale.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo (Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (...) ***Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale***	Trattasi di norma di carattere organizzativo; l'eventuale trasferimento di immobili tra Aziende del SSR comporterebbe soltanto una diversa riallocazione del patrimonio immobiliare, senza comportare nuovi costi o incrementi della spesa a carico del sistema sanitario regionale (con invarianza della spesa sanitaria complessiva) e senza la necessità di maggiori trasferimenti finanziari a carico del bilancio regionale).

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (…)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;

☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…) **Trasferimento di beni immobili tra aziende del servizio sanitario regionale**

☐ SÌ
☒ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. (…)									
Art. (…)									
					Totale				

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	*FIRMA)*

Firmato digitalmente da: BARBARA FASSIO
Regione Liguria
Firmato il: 04-11-2026 16:49:42
Certificato valido dal 01-01-2024 al 01-01-2027

Firmato digitalmente da: PAOLO BORDON
Regione Liguria
Firmato il: 04-11-2026 16:58:33
Certificato valido dal 06-02-2025 al 06-02-2028

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DDL ((DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029))

Art. (Proroga della durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private)).

ASSESSORATO PROPONENTE:	Sanità, Politiche sociosanitarie e sociali, Terzo Settore
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Staff e Affari Giuridici della Direzione Generale di Area Salute e Servizi Sociali

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La norma in oggetto dispone la proroga della durata del cronoprogramma di cui al comma 4 dell'art. 18 della Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private" è prorogata al 31 dicembre 2028, preso atto che nel corso del corrente anno, le Aziende non sono riuscite a completare i piani a suo tempo presentati, al fine di consentire il rinnovo degli accreditamenti e garantire la continuità assistenziale.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

La Liguria del Benessere punto 2.1 del Programma di Governo

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo…. (Proroga della durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
(Proroga della durata del cronoprogramma di cui all'articolo 18, comma 4, della legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private))	L'articolo in oggetto dispone la proroga della durata del cronoprogramma di cui al comma 4 dell'art.18 della l.r.11 maggio 2017, n.9 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private" al 31 dicembre 2028, pertanto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (…)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie

☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…) **La durata del cronoprogramma di cui al comma 4 dell'art. 18 della Legge regionale 11 maggio 2017, n. 9 "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private" è prorogata al 31 dicembre 2028".**

☐ SÌ
☒ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. (…)									
Art. (…)									
					Totale				

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:	*(FIRMA)* Firmato digitalmente da: PAOLO BORDON Regione Liguria Firmato il: 03-11-2026 16:27:57 Certificato valido dal 06-02-2025 al 06-02-2028
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	Firmato digitalmente da: BARBARA FASSIO Regione Liguria Firmato il: 03-11-2026 15:22:44 Certificato valido dal 01-01-2024 al 01-01-2027

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo *Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali)*	
ASSESSORATO PROPONENTE:	Sicurezza, Energia, Immigrazione ed Emigrazione, Aree di crisi complessa, Vertenze aziendali, Rapporti con le organizzazioni sindacali, Programmi comunitari di competenza, Patrimonio, Ambiente, Ciclo delle acque ed ecosistema costiero, Associazionismo comunale
DIREZIONE PROPONENTE:	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
STRUTTURA PROPONENTE:	SETTORE ECOLOGIA

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Nel contesto di un quadro normativo statale ed europeo che attribuisce crescente rilevanza alla tutela della qualità dell'aria e al perseguimento degli obiettivi di risanamento ambientale, la modifica normativa è finalizzata ad individuare e disciplinare la copertura finanziaria degli oneri a carico della Regione connessi all'esercizio delle competenze in materia di valutazione della qualità dell'aria, di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) della legge regionale 12/2017, nell'ambito delle attività attribuite ad ARPAL ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera g) della medesima legge.

Le spese di manutenzione delle apparecchiature sono invece sempre state garantite facendo ricorso ai fondi trasferiti ad ARPAL ai sensi dell'art. 26 comma 1 lettera b) della L.R.20/2006.

La modifica normativa risponde, pertanto, all'esigenza di individuare un'adeguata copertura finanziaria per tutti gli oneri in conto capitale derivanti dall'attuazione del programma di valutazione della qualità dell'aria, assicurando la coerenza tra le competenze attribuite alla Regione, le attività svolte da ARPAL, gli obiettivi definiti dalla pianificazione regionale e le risorse necessarie alla loro attuazione.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Il miglioramento della qualità dell'aria costituisce uno degli obiettivi strategici individuati nell'ambito del Programma di Governo 2024-2029.

In tale contesto, il potenziamento e l'ammodernamento della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria rappresentano una specifica linea di intervento, recepita anche nel DEFR 2027-2029 attraverso l'introduzione dell'indicatore «Numero di postazioni di rilevamento della qualità dell'aria ammodernate».

L'indicatore è finalizzato a monitorare e misurare i progressi nell'attuazione degli interventi di adeguamento tecnologico e aggiornamento delle postazioni di rilevamento, contribuendo a verificare l'avanzamento delle attività di modernizzazione della rete regionale di monitoraggio.

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo (…)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (...)	
Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 *(Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali))*

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

Il presente paragrafo reca la quantificazione degli oneri derivanti dagli interventi non finanziabili a valere sulle risorse in conto corrente di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, che necessitano di una specifica copertura finanziaria.
Si rende, pertanto, necessario assicurare le risorse per il rinnovo e il potenziamento delle postazioni e delle strumentazioni destinate al rilevamento della qualità dell'aria, mediante interventi di investimento in conto capitale, secondo quanto definito dal programma di valutazione regionale.

Sulla base dell'attuale consistenza della rete di monitoraggio, delle previsioni di adeguamento all'evoluzione normativa in corso e dei prezzi di mercato, il fabbisogno finanziario stimato per il triennio 2027-2029 è il seguente:

- **anno 2027:** euro 400.038,00, per l'acquisto di n. 8 analizzatori ottici certificati per la misurazione delle polveri, destinati all'installazione in cabina, e di n. 1 nuovo mezzo mobile;
- **anno 2028:** euro 400.160,00, per l'acquisto di n. 4 campionatori sequenziali per la misurazione delle polveri e per interventi di revamping o ricollocazione di n. 5 strutture;
- **anno 2029:** euro 400.160,00, per l'acquisto di n. 4 campionatori sequenziali per la misurazione delle polveri e per interventi di revamping o ricollocazione di n. 5 strutture.

L'onere complessivo stimato per il triennio ammonta pertanto a euro 1.200.358,00 coperti con risorse del Fondo Strategico Regionale.

I costi relativi alla manutenzione ordinaria delle apparecchiature e delle strutture, che compongono la rete di rilevamento della qualità dell'aria trovano copertura nelle risorse in conto corrente di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006 e sono stimabili in € 650.000,00/annui sulla base dei contratti di manutenzione trasmessi da ARPAL negli anni precedenti. Tali costi sono coperti dalle risorse allocate alla missione 9 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 2 "tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - Titolo I (Spesa in conto corrente) – capitolo U0000002178 "trasferimenti a amministrazioni locali per interventi in materia di tutela ambientale".

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☐ NO

☒ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☒ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☒ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☒ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☒ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo: € 1.200.358,00 (per tre anni)*
- *Anno 2027 Importo € 400.038,00*
- *Anno 2028 Importo € 400.160,00*
- *Anno 2029 Importo € 400.160,00*

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet_*https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;

☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…)

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali)	9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8 - qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	II – Spesa in conto capitale			€ 400.038,00	€ 400.160,00	€ 400.160,00	€ 0,00
Art. (…)									
					Totale	€ 400.038,00	€ 400.160,00	€ 400.160,00	€ 0,00

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	*FIRMA)*

Firmato digitalmente da: FERNANDO DELLA PINA
Regione Liguria
Firmato il: 03-11-2026 08:41:53
Certificato valido dal 13-05-2025 al 13-05-2028

REGIONE LIGURIA

GIUNTA REGIONALE

RTF–MODELLO_A2

(DDL Disposizioni collegate alla Legge di Stabilità e relativi emendamenti)

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo **Gestione materiale ligneo giacente su aree demaniali**	
ASSESSORATO PROPONENTE:	DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, INFRASTRUTTURE E VIABILITÀ, EDILIZIA OSPEDALIERA, IRE SPA, TUTELA DEL TERRITORIO E DIFESA DELLA COSTA, ANTINCENDIO BOSCHIVO, EMERGENZE, GESTIONE DELL'ENTE ATTUATORE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARTE B DELLA DIGA FORANEA DEL PORTO DI GENOVA, GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI
DIREZIONE PROPONENTE:	DIREZIONE GENERALE AMBIENTE
STRUTTURA PROPONENTE:	SETTORE GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

La proposta normativa ha la finalità di consentire ai Sindaci specifiche modalità di gestione dei materiali lignei depositati a seguito di eventi meteo-marini, la cui incidenza nella regione è andata progressivamente incrementandosi nel periodo più recente.
In particolare, la disposizione specifica le condizioni per accedere a tali opzioni di gestione, e le modalità stesse.

La produzione del materiale deve essere ricondotta ad eventi di tipo a) ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), che siano stati preceduti dall'emanazione di uno stato di allerta, e per i quali il Sindaco del Comune territorialmente competente abbia adottato un'ordinanza contingibile e urgente che attesti il pericolo per la pubblica incolumità o la sicurezza derivante dall'accumulo straordinario del materiale ligneo.
Le modalità di gestione dei materiali prevedono preventive operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito del materiale, ai sensi dell'art. 183 c. 1 lettera n) del D. lgs n.152/2006 e la combustione, entro i limiti e con le modalità operative stabilite dall'art. 182 c. 6 bis, del risultante materiale ligneo rientrante nella tipologia di materiali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del d. lgs n.152/2006.
Le operazioni volte a separare il materiale ligneo dagli altri materiali di origine antropica sono escluse dalla disciplina dei rifiuti e tutte le successive operazioni gestionali del legname ottenuto saranno riferibili a quelle di materiali vegetali ai sensi dell'art. 185 c1 lett. f) del D.Lgs. 152/06.
La norma prevede che tali operazioni avvengano nel rispetto della normativa nazionale.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Dato il carattere della norma, motivata da situazioni contingibili che si ripetono periodicamente sul territorio ligure, non sussistono riferimenti nei documenti di programmazione regionale.

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo XX

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

Articolo XX	La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il costo delle spese sostenute per le attività disciplinate dal presente articolo rimane esclusivamente a carico dei Comuni interessati. E' comunque opportuno precisare che, applicando le disposizioni proposte, che non costituiscono attività di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 183 comma 1, lettera n), il Comune interessato non dovrà sostenere tali costi che a livello regionale raggiungono una media a tonnellata, stimata, in base ai dati di conferimento attuali e prospettici, in € 187,16/Tonnellata.

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (...)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (...)

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (...)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (...)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;

☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;

☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (...)

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (...)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. (...)									
Art. (...)									
					Totale				

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA					
	TITOLO *(entrata)*	TIPOLOGIA	Anno 2027 *euro*	Anno 2028 *euro*	Anno 2029 *euro*	A REGIME *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO *(spesa)*	Anno 2027 *euro*	Anno 2028 *euro*	Anno 2029 *euro*	A REGIME *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	*(FIRMA)*

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo (Modifiche all'art. 47 e all'art 54 della l.r. 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio")	
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore a Sviluppo economico, Industria, Blue Economy, Porti, Logistica, Commercio, Artigianato, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr, Cooperazione territoriale europea, Caccia e Pesca sportiva
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Agricoltura, Aree protette e Natura
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Politiche della Natura e Fauna selvatica

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

L'adozione di modifiche alla disciplina dei valichi montani si è resa necessaria per adeguare la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la tutela della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) alle modifiche introdotte dalla legge 20 settembre 2025 n. 131 (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane) all'art. 21 comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Inoltre, le modifiche proposte sono finalizzate a garantire un livello di salvaguardia

ulteriore rispetto a quanto previsto dalla norma nazionale, che si applica solo ai valichi montani situati a una quota superiore ai mille metri.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

La proposta normativa è coerente con il Programma di Governo e gli altri livelli di pianificazione e programmazione regionale.

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo (…) (Modifiche all'art. 47 e all'art 54 della l.r. 1 luglio 1994, n. 29 "Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio").

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (...), comma 1, lett. a)	La proposta normativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di disposizione volta unicamente alla disciplina dell'attività venatoria e alla salvaguardia dell'avifauna sui valichi montani della regione. La disposizione non comporta nuove attività di monitoraggio, vigilanza, controllo o gestione amministrativa, ulteriori rispetto a quelle già svolte dagli uffici regionali e/o da altri enti della PA.
Articolo (...), comma 1, lett. b)	La proposta normativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto trattasi di disposizione volta unicamente alla disciplina dell'attività venatoria e alla salvaguardia dell'avifauna sui valichi montani della regione. La disposizione non comporta nuove attività di

	monitoraggio, vigilanza, controllo o gestione amministrativa, ulteriori rispetto a quelle già svolte dagli uffici regionali e/o da altri enti della PA. Le entrate connesse al rilascio delle autorizzazioni per appostamenti fissi non subiscono variazioni rispetto alla situazione attuale, caratterizzata, in virtù del divieto di caccia, dall'assenza di autorizzazioni sui valichi montani individuati dalla pianificazione faunistico-venatoria.

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (…)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…)

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. (…)									
Art. (…)									
					Totale				

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:	*(FIRMA)*
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	*FIRMA)*

Firmato digitalmente da: FEDERICO MARENCO
Regione Liguria
Firmato il: 04-11-2026 15:31:27
Certificato valido dal 02-07-2026 al 02-07-2029

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo *(Semplificazione procedure regionali - Variazioni di bilancio connesse all'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione)*	
ASSESSORATO PROPONENTE:	ASSESSORE AL BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE, GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI EUROPEI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE REGIONALE
DIREZIONE PROPONENTE:	DIREZIONE GENERALE CENTRALE FINANZA BILANCIO E CONTROLLI
STRUTTURA PROPONENTE:	U.O. BILANCIO E RAGIONERIA

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Il presente articolo, al fine di attuare una semplificazione delle procedure regionali, prevede che la Giunta sia autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni di bilancio necessarie all'utilizzo delle quote accantonate risultanti dal risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo *(Semplificazione procedure regionali - Variazioni di bilancio connesse all'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione)*

2.1.2 INDICARE PER <u>OGNI ARTICOLO</u> DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (Semplificazione procedure regionali - Variazioni di bilancio connesse all'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione)	Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto trattasi di norma a carattere procedurale con la quale si autorizza la Giunta ad apportare, con propria deliberazione, le variazioni di bilancio necessarie all'utilizzo delle quote accantonate risultanti dal risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato.

Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (…)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…)

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. (…)									
Art. (…)									
					Totale				

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:		Firmato digitalmente da: MARCO ERASMO FERRANDO Regione Liguria Firmato il: 03-11-2026 10:36:00 Certificato valido dal 20-04-2024 al 20-04-2027
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:		

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo *(Destinazione delle risorse di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2026, n. 10 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))*	
ASSESSORATO PROPONENTE:	ASSESSORE AL BILANCIO, RISORSE FINANZIARIE, GESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI EUROPEI, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE REGIONALE
DIREZIONE PROPONENTE:	DIREZIONE GENERALE CENTRALE FINANZA BILANCIO E CONTROLLI
STRUTTURA PROPONENTE:	U.O. BILANCIO E RAGIONERIA

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Il presente articolo prevede che gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2028 delle risorse rinvenienti dall' accantonamento derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 10/2026 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale), vengano destinati alle finalità e gestiti con le modalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n.13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

Nessun riferimento

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo *(Destinazione delle risorse di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2026, n. 10 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))*

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (Destinazione delle risorse di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2026, n. 10 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale))	Il presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita a destinare gli eventuali minori utilizzi al 31 dicembre 2028 delle risorse rinvenienti dall' accantonamento derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2026, n. 10 (Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale), alle finalità di cui ai commi 2 e 2 bis dell'articolo 10 (Misure di efficientamento del Servizio Sanitario Regionale) della legge regionale 9 agosto 2021, n. 13 (Impostazione delle misure finalizzate all'attuazione della ripresa e resilienza ligure).

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (…)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…)

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. (…)									
Art. (…)									
					Totale				

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE:		Firmato digitalmente da: MARCO ERASMO FERRANDO Regione Liguria Firmato il: 03-11-2026 10:35:59 Certificato valido dal 20-04-2024 al 20-04-2027
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:		

MANOVRA BILANCIO TRIENNIO 2027- 2029

(All. 4/1, paragrafo 4.2 e 7 del decreto legislativo 23/06/2011, n.118)

DISEGNO DI LEGGE - DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ E RELATIVI EMENDAMENTI

DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

Articolo ((Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)))	
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore al Bilancio, Risorse finanziarie, Gestione finanziaria dei fondi europei, Organizzazione e Personale regionale
DIREZIONE PROPONENTE:	Generale Centrale Finanza Bilancio e Controlli
STRUTTURA PROPONENTE:	Settore Staff e affari giuridici della Direzione Generale Centrale Finanza, Bilancio e Controlli

SPECIFICARE SE TRATTASI DI ARTICOLO/I DA PRESENTARE COME:

☒ **ARTICOLO/I DEL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2027 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2027-2029)".**

☐ **EMENDAMENTO AL SUDDETTO DISEGNO DI LEGGE** N._____DEL_____

PARTE I
DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

Aggiornare la normativa regionale che riguarda il funzionamento dell'organo di revisione contabile interno della Regione alla luce dell'esperienza maturata dalla istituzione del medesimo e rendendola uniforme rispetto l'analoga normativa del Consiglio Regionale.

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

PARTE II
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLA NORMA

2.1 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I NON COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 Articolo (XX) ((Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)))

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1 , I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo (XX) *((Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2012, n. 49 (Disposizioni di adeguamento alla normativa nazionale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ed in materia di controlli contabili)))*	Trattasi di modifiche di carattere meramente ordinamentale che incidono sulla durata e sul funzionamento del collegio dei revisori dei conti, organo di controllo contabile interno a Regione Liguria

Articolo (...)	

NOTA BENE:

NEL CASO DI ARTICOLO CHE RICADE IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE NEL DISEGNO DI LEGGE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I COMPORTA/NO NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 Articolo (…)

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, **LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI** UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

Articolo (…)

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL/I PRESENTE/I ARTICOLO/I RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

Articolo (…)

☐ SÌ (**Missione 13** - *Tutela della salute* – **Programma 1** – *Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA*)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13** – *Tutela della Salute* (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma……..

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (…)

Specificare se trattasi di:

☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale *(specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Onere complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet *https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html:*

☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
☐ E.2- Trasferimenti correnti
☐ E.3- Entrate extratributarie
☐ E.4- Entrate in conto capitale
☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
☐ E.6- Accensione di prestiti

- indicare il carattere temporale della minore entrata:

☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Minore entrata ricorrente a regime;
☐ Minore entrata pluriennale *(specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione):*

- *Importo complessivo:*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____
- *Anno* _____ *Importo*_____

2.2.6 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

Articolo (…)

☐ SÌ
☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR**:**	

2.2.7 DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI L'/GLI ARTICOLO/I ATTRIBUISCA/NO NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Articolo (…)

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione.

In tal caso specificare i motivi per i quali dall'attribuzione delle funzioni non discendano oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

_____

☐ L'articolo attribuisce nuove funzioni ad altre amministrazioni pubbliche dallo svolgimento delle quali discendono oneri finanziari che devono essere riconosciuti dalla Regione.

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti.

2.2.8 QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI E ALLOCAZIONE DELLA RELATIVA COPERTURA FINANZIARIA

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati *(punto 7 dell'Allegato 4/1 del d.lgs 118/2011).*

Indicare la quantificazione, lo sviluppo temporale degli oneri e l'allocazione della relativa copertura finanziaria nel disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione:

ARTICOLO /comma/lettera	**COPERTURA FINANZIARIA NEL DDL BILANCIO DI PREVISIONE** *(Indicare Titolo/Tipologia delle minori entrate, o Missione /Programma di imputazione delle nuove o maggiori spese)*					**QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI** (Nuove o maggiori spese /minori entrate)			
	NUOVI O MAGGIORI SPESE			**MINORI ENTRATE**		**ANNO 2027** *euro*	**ANNO 2028** *euro*	**ANNO 2029** *euro*	**ONERI A REGIME (se ricorrenti)** *euro*
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**TITOLO** *(entrata)*	**TIPOLOGIA**				
Art. (…)									
Art. (…)									
					Totale				

2.3 IL/I SEGUENTE/I ARTICOLO/I PREVEDE/ONO ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE PER IL BILANCIO REGIONALE

Se ricorre la fattispecie indicare la relativa allocazione nel disegno di legge del Bilancio di previsione per il triennio 2027-2029 in corso di approvazione e le ulteriori seguenti informazioni:

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA:_____

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO:_____

2.3.3 INDICARE L'ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE - QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE:

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA**					
	TITOLO *(entrata)*	**TIPOLOGIA**	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)						
		Totale				

ARTICOLO /comma /lettera	**STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA**						
	MISSIONE	**PROGRAMMA**	**TITOLO** *(spesa)*	**Anno 2027** *euro*	**Anno 2028** *euro*	**Anno 2029** *euro*	**A REGIME** *euro*
Art. (…)							
			Totale				

2.4 ULTERIORI NOTE ED ANNOTAZIONI

_____

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE: Settore Staff e affari giuridici della Direzione Generale Centrale Finanza, bilancio e Controlli – tributi e riscossioni Dott. Matteo Felanda	Firmato digitalmente da: MATTEO FELANDA Regione Liguria Firmato il: 04-11-2026 12:32:54 Certificato valido dal 27-05-2026 al 27-05-2029
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE:	